



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 812.239

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05/07/2021

prot. 27571

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 06 LUG. 2021 al _____

IL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. Lavori Pubblici – Servizi Idrici Integrati - Manutenzioni

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 150 del 29/06/2021

Del Registro Generale n. 1096 del 06 LUG. 2021

OGGETTO: "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABITATO DI CAPACCIO ALLA LOCALITA' MADONNA DEL GRANATO – VERSANTE OVEST" - PSR CAMPANIA 2014/2020 – Misura 8/Sottomisura 8.3/Tipologia di intervento 8.3.1. CUP: H42J18000170002. - CIG: 876911569E – Rettifica ed integrazione determina n. 117 del 25/05/2021, Reg. Gen. n. 806 del 25/05/2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.

(Decreto Sindacale prot. n. 23429 del 09/06/2021)

OGGETTO: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABITATO DI CAPACCIO ALLA LOCALITA' MADONNA DEL GRANATO – VERSANTE OVEST” - PSR CAMPANIA 2014/2020 – Misura 8/Sottomisura 8.3/Tipologia di intervento 8.3.1. CUP: H42J18000170002. - **CIG: 876911569E** - Rettifica ed integrazione determina n. 117 del 25/05/2021, Reg. Gen. n. 806 del 25/05/2021.

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 e n. 103 del 2019 e precedenti, con cui si è proceduto all'approvazione della nuova Dotazione Organica e alla rideterminazione della struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 641 del 30/12/2020 con la quale sono state rimodulate le posizioni organizzative ed è stato affidato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – “Assegnazione provvisoria”, senza soluzione di continuità, e fino alla definitiva approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 e del Piano della Performance 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 05/03/2020 di approvazione della Dotazione Organica e modifica della struttura organizzativa;

Visto l'Art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n. 556 del 12/11/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 18/02/2021 – Modifica assegnazione PEG provvisorio 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 04/03/2021 - Modifica assegnazione PEG provvisorio 2021 – Provvedimenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11/03/2021 - Modifica assegnazione PEG provvisorio 2021 – Provvedimenti;

Visti i precedenti Decreti Sindacali prot. n. 181 del 04/01/2021 - prot. n. 11552 del 18/03/2021 – prot. n. 16720 del 27/04/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 03/06/2021 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021/2023;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 23429 del 09/06/2021 di affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree delle posizioni organizzative, senza soluzione di continuità, e fino al 31/12/2021;

Visto l'art. 50, comma 10, nonché il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 e 109 “Funzioni e responsabilità dei Dirigenti”, l'Art. 8,9,10 e 11 del “Principi in materia di contabilità”, l'Art. 183 “Impegno di spesa” e l'Art. 184 “Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

VISTA:

1. la propria determinazione n. 117 del 25/05/2021, Reg. Gen. n. 806 del 25/05/2021, con cui veniva indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei Lavori relativamente

la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione del lavoro in questione, in quanto:

per parte di motivazione in diritto:


- L'intervento riguarda lavori di importo inferiore a un milione di euro (€ 540.024,49) per cui si ribadisce che la procedura negoziata prevista dall'art.1 – comma 2 – lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 è legittimata dal legislatore sulla base dell'importo.

per parte di motivazione in fatto:

- questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questa procedura per garantire un affidamento indubbiamente più celere e snello attraverso una semplificazione della procedura di scelta del contraente, una maggiore flessibilità degli istituti giuridici ed una contrazione dei tempi richiesti dalle singole modalità di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
 - occorre infine ricordare che un' azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure poiché nel caso in esame la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 8 - Tipologia di intervento 8.3.1 riporta che il beneficiario deve completare l'intervento (per completamento si intende l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture), entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
 6. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di provvedere, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla realizzazione di tutti gli atti consequenziali di propria competenza.
 7. L'immediata esecutività della presente determinazione.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello
Responsabile dell'Area P.O. e RUP



al: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L’ABITATO DI CAPACCIO ALLA LOCALITA’ MADONNA DEL GRANATO – VERSANTE OVEST” - PSR CAMPANIA 2014/2020 – Misura 8/Sottomisura 8.3/Tipologia di intervento 8.3.1. CUP: H42J18000170002. - **CIG: 876911569E** mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 – comma 2 – lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 con aggiudicazione in favore del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

2. **Che** la sentenza del Consiglio di Stato n.3838/2021 del 6 maggio.

CONSIDERATO

3. CHE la citata determina dirigenziale n. 117 del 25/05/2021, Reg. Gen. n. 806 del 25/05/2021, di indizione della suddetta procedura, imputava a carico dell’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo per le attività inerenti il servizio di committenza ausiliaria svolto da ASMEL Consortile s.c.a r.l. fissato nella misura corrispondente all’1% dell’importo posto a base di gara;
4. CHE con sentenza n. 2276/2021 il Consiglio di Stato asseriva, tra l’altro, che la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo richiesto nel bando di gara, con il quale il partecipante si impegna a corrispondere, in caso di aggiudicazione, ad ASMEL Consortile i costi per i servizi di committenza ausiliaria da quest’ultima erogati, in virtù della *“non rilevante entità dell’importo da corrispondere, previsto per la sola eventualità dell’aggiudicazione, sono tali, in concreto, da rendere manifestamente evidente a chiunque –senza alcuna necessità di approfondimento giuridico- che non si tratta di previsioni impeditive della partecipazione alla gara degli operatori del settore ovvero tali da rendere addirittura impossibile, secondo quanto prospettato con l’appello, un’adeguata ponderazione dell’offerta.*
5. **CHE** nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione di un provvedimento, determinante una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, è opportuno che il suddetto provvedimento amministrativo venga rettificato da parte dell’organo che lo ha emanato, soprattutto qualora la suddetta rettifica non comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati.
6. **CHE** ai sensi dell’art. 1 della 241/90 l’azione amministrativa dell’Ente pubblico deve sempre essere orientato a garantire i principi di economicità, efficacia ed efficienza
7. **CHE** una revoca in autotutela dell’intera procedura in oggetto impedirebbe il rispetto dei termini stabiliti con il provvedimento di finanziamento dei lavori relativamente al: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L’ABITATO DI CAPACCIO ALLA LOCALITA’ MADONNA DEL GRANATO – VERSANTE OVEST” - PSR CAMPANIA 2014/2020 – Misura 8/Sottomisura 8.3/Tipologia di intervento 8.3.1., nonché dei principi sopra enunciati;

Considerato che la stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’aggiudicazione di lavori di importo inferiore a un milione di euro con la conseguenza che la decisione di avvalersi della procedura medesima, come tutte le facoltà discrezionali presuppone l’esternalizzazione della motivazione e del percorso logico che la stazione appaltante ha assunto a base della sua decisione;

Ritenuto opportuno, dare conto della motivazione del perché la stazione appaltante ritiene di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

per l'aggiudicazione del lavoro in questione, in quanto:

per parte di motivazione in diritto:

- L'intervento riguarda lavori di importo inferiore a un milione di euro (€ 540.024,49) per cui si ribadisce che la procedura negoziata prevista dall'art.1 – comma 2 – lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 è legittimata dal legislatore sulla base dell'importo.

per parte di motivazione in fatto:

- questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questa procedura per garantire un affidamento indubbiamente più celere e snello attraverso una semplificazione della procedura di scelta del contraente, una maggiore flessibilità degli istituti giuridici ed una contrazione dei tempi richiesti dalle singole modalità di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
- occorre infine ricordare che un' azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure poiché nel caso in esame la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 8 - Tipologia di intervento 8.3.1 riporta che il beneficiario deve completare l'intervento (per completamento si intende l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia ai lavori, che ai servizi, che alle forniture), entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto.

Ritenuto, alla luce di tali motivazioni, ricorrere pertanto alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Di dare atto che nella citata determina dirigenziale n. 117 del 25/05/2021, Reg. Gen. n. 806 del 25/05/2021 veniva approvato il verbale di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta e che per mero errore è stato indicato il verbale prot. n. 17178 del 17/05/2021, anziché il verbale corretto avente prot. n. 19099 del 13/05/2021.

Per quanto sopra visto e considerato, e ritenuto opportuno rettificare ed integrare la determina dirigenziale n. 117 del 25/05/2021, Reg. Gen. n. 806 del 25/05/2021.

Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

Visto l'art. 73 dello Statuto comunale vigente;

“RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL

PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000 ”

D E T E R M I N A

1. la rettifica della propria precedente determina n. 117 del 25/05/2021, Reg. Gen. n. 806 del 25/05/2021, stabilendo:
 - CHE il corrispettivo in favore di ASMEL Consortile è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza ausiliaria, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm. Il predetto corrispettivo, pari all'1% oltre IVA è imputato sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso, come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”. Esso trova copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'intervento/servizio, e saranno individuate all'interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell'art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciando Asmel Consortile all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d'asta;
 - CHE l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che:
“a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”.
 - Di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione.
 - Di impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico dell'appalto di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce “Accantonamenti post-gara per servizi di committenza” previa rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione.
2. La modifica, di conseguenza, dei documenti di gara e l'annullamento del relativo atto unilaterale d'obbligo;
3. La modifica del punto 22 nel seguente modo:
 - Di approvare, come approva, il Verbale prot. n. 19099 del 13/05/2021 di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta che, saranno resi pubblici all'esito della procedura di gara con gli avvisi previsti per legge;
4. Di dare conto della motivazione del perché la stazione appaltante ritiene di utilizzare